

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011 , n. 59

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare

l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;

Vista la direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto

2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la

patente di guida;

Vista altresì la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a

motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo

codice della strada, e successive modificazioni, di seguito

denominato: «Codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia

di
patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE,
pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri,

adottata nella riunione del 10 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella

riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i

Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'interno,

dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia
di

classificazione dei veicoli

1. All'articolo 47 del Codice della strada sono apportate
le

seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5»
sono

sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e le
parole:

«50 km/h», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«45

km/h»;

b) al comma 2, lettera a), sono inseriti, in fine, i
seguenti

capoversi:

«- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;».

Art. 2

Modifiche all'articolo 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. All'articolo 115 del Codice della strada sono apportate

le

seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria

A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.»;

b) il comma 2-bis e' abrogato;

c) al comma 3, la parola: «Chiunque» e' sostituita dalle

seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12,

chiunque», ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«Qualora

trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero

di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione

del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il minore degli

anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che

trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette

patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di

patente e di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli

e autoveicoli

1. L'articolo 116 del Codice della strada e' sostituito dal

seguinte:

«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di

veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare
ciclomotori,

motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver
conseguito

la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni
professionali.

Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio
del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi

e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai
sensi

dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di
guida

occorre presentare apposita domanda al competente ufficio
del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi

e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e
psichici

prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con

decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il
rilascio,

l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio
sistema

informatico, delle patenti di guida e delle
abilitazioni

professionali, con l'obiettivo della massima
semplificazione

amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di
cui

all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui

all'articolo

123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli

per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e

salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria

puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono

avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa

autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle

categorie

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli

trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi

750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di

veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare

determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di

cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate

sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i

codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la

navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di

patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su

veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre

solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di

cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente il

pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le

categorie A o A1.

6. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente

ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e

psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella

posseduta.

7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata

da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico

europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto

di
persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d),
e
di servizio di piazza con autovetture con conducente, di
cui
all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno
anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo
KA,
se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'
richiesta
la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB,
se
per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta
la
patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma
8
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici,
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di
esame
stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del
certificato
di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che
il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini
del
conseguimento del certificato di abilitazione professionale di
tipo
KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente
di
categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso
almeno
delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma
9,
possono conseguire i certificati di abilitazione professionale
di
tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti
di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica
locale,
di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni

alla
stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo
119,
comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come
recepite
nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di
guida
di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono
la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed
i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e
DE
conseguono la carta di qualificazione del conducente per il
trasporto
di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto
di
scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per
la
prescritta categoria devono inoltre conseguire il
relativo
certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o
formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento
per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici.
Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e
ai
minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un
altro
comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello
stesso
comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale
del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi
e statistici che trasmette per posta, alla nuova residenza
del

titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 117 del Codice della strada, in materia di limitazioni nella guida

1. All'articolo 117 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' abrogato;

b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»;

c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida e

di
velocita' di cui al presente articolo» sono sostituite
dalle
seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».

Art. 5

Modifiche all'articolo 118 del Codice della strada, in materia
di

patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli
1. All'articolo 118 del Codice della strada sono apportate
le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « il certificato di
abilitazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta
di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;

b) al comma 2, le parole: « il tipo di certificato
di
abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la
carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;

c) al comma 6, le parole: «dal certificato di
abilitazione
professionale, qualora prescritto» sono sostituite dalle
seguenti:
«dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di
persone»;

d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di
abilitazione
professionale, quando richiesto» sono sostituite dalle
seguenti:
«della carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di
persone».

Art. 6

Introduzione dell'articolo 118-bis in materia di residenza per il
rilascio della patente di guida

1. Dopo l'articolo 118 del Codice della strada e' inserito il
seguinte:

« Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il
rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali). - 1.
Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato.

La
frequenza di corsi universitari e scolastici non implica
il
trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente
codice, e' equiparato alla residenza normale il possesso
della
qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei
mesi
all'anno.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia
di
requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente
di
guida

1. All'articolo 119, comma 4, del Codice della strada, dopo
la
lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;».

Art. 8

Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada

1. All'articolo 120 del Codice della strada sono apportate
le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, il certificato di
abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e il certificato
di
idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «, del certificato di
abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato

di idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse.

Art. 9

Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada, in materia di esame di idoneita'

1. All'articolo 121 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «, per i certificati professionali di cui all'articolo 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»;

b) al comma 4, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»;

c) al comma 5, le parole: «dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni»;

d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale.

Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»;

e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1, A2 ed A».

2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 332 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre
1992, n. 495, e la relativa tabella IV.I, nel senso di
prevedere
profili professionali adeguati agli esami relativi alle
nuove
categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi
del
presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione
che
l'esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di
controllo
delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita' e
dei
comportamenti, assicurando, in tale ultimo caso, un livello
di
istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di
un
corso di studi di almeno cinque anni.

Art. 10

Modifiche all'articolo 123 del Codice della strada, in
materia
autoscuole

1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice
della
strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE
e
DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le categorie di
patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e
dei
documenti di abilitazione e di qualificazione professionale».

Art. 11

Modifiche all'articolo 124 del codice della strada, in materia di

guida di macchine agricole e operatrici

1. All'articolo 124 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: «a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi

che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo

53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle macchine agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui alla lettera a),»;

c) al comma 2, le parole: «A e B, previste dall'articolo 116,

comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A1 e B, previste

dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»;

d) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 12»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, comma 14».

Art. 12

Modifiche all'articolo 125 del codice della strada, in materia di

validita' della patente di guida

1. L'articolo 125 del Codice della strada e' sostituito dal seguente:

«Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). - 1.

Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle

seguenti
condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE e' valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE e' valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia gia' in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria e' valida per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e' valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;

h) la patente di guida della categoria B e' valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli

della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

2. Previa consultazione della Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio nazionale puo' essere autorizzata la guida:

a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di eta' non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreche' tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;

b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di eta' non inferiore a ventuno anni ed in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreche' tali veicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che e' stato loro assegnato.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17.

Art. 13

Modifiche all'articolo 126 del Codice della strada, in materia di durata di validita' della patente di guida

1. L'articolo 126 del Codice della strada e' sostituito dal seguente:

«Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e'

regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva

la
possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione
della
patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente
di
categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e
minorati
fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide
per
cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha
superato
il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle
patenti
di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE
si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e
5,
al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la
validita'
della patente posseduta ogni due anni, previa verifica
della
sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una
commissione
medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis).

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo
di
validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA
e
KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del
rinnovo
di validita' della patente di guida.

8. La validita' della patente e' confermata dal competente
ufficio
centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al
titolare
della patente di guida un duplicato della patente medesima,
con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i
sanitari
indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere
al
suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione

ed
i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque
giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati
e
ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato
della
patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono
le
commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono
essere
sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano,
previa
esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in
conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di
validita'
della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la
visita
e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare
della
patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere
alla
distruzione della patente scaduta di validita'.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in
un
altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita'
della
patente e' altresì confermata, tranne per i casi
previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle
autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi,
che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici
da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani,
una specifica attestazione che per il periodo di
permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
requisiti
di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la
dimora
in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto
previsto

nel periodo precedente, dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8.

10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.».

Art. 14

Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida

1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-
quater

e' inserito il seguente:

«1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso
in
cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede
di
accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al
predetto
articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia' titolari
di
patente, di patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida
ai
sensi della normativa vigente.».

2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della strada, le
parole
da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero» fino a:
«sul
documento di guida» sono soppresse.

Art. 15

Modifiche all'articolo 135 del Codice della strada in materia
di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri

1. L'articolo 135 del Codice della strada e' sostituito
dal
seguito:

«Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da
Stati
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo)

- 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali,
i
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono
condurre
sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente
posseduta
li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da
oltre
un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un
permesso

internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana

della predetta patente. La patente di guida ed il permesso

internazionale devono essere in corso di validita'.

2. Il permesso internazionale e' emesso dall'autorita' competente

che ha rilasciato la patente ed e' conforme a quanto stabilito in

convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non

appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel

quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso

di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli

abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso,

devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei

necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita'

competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato

non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,

sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di

comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo

quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste

per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato

non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,

commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,

derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente alla

violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiarerà di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto da comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano

le
procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del
provvedimento
emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6.

Qualora
il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai
sensi
del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15
e
17.

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato
non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
che
circoli sul territorio nazionale senza il permesso
internazionale
ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e' soggetto
alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
400
euro a 1.600 euro.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a
311
euro.

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non
del
certificato di abilitazione professionale o di idoneita'
quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma da 400 euro a 1.600 euro.

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato
non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo
che,
trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione
della
residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in
corso
di validita' si applicano le sanzioni previste dall'articolo
116,
commi 15 e 17.

12. Ai titolari di patente di guida in corso di

validita',
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o
allo
Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno dal
giorno
dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano
con
l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non piu'
in
corso di validita', si applicano le sanzioni previste
dall'articolo
116, commi 16 e 18.

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato
non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo
che,
avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre
un
anno, guida con patente, scaduta di validita', e' soggetto
alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma
11.
La medesima sanzione si applica al titolare di patente di
guida,
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o
dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con
il
predetto documento scaduto di validita'. La patente e'
ritirata,
contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed
inviata,
entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo
della
commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi,
la
trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le
disposizioni
precedenti si applicano anche nel caso di guida con
abilitazione
professionale, ove richiesta, scaduta di validita'.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato
non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo
che,
trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione

della
residenza in Italia, guida con patente in corso di validita',
e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all'articolo
126, comma 11. Il documento e' ritirato, contestualmente
alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque
giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione
che,
entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio
della
motorizzazione civile competente in ragione della residenza
del
titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione.
Qualora
la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la
trasmette
all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.».

Art. 16

Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti
di

guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita'
europea

1. L'articolo 136 del Codice della strada e' sostituito
dal
seguinte:

«Art. 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato
non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo).
-

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali,
il
titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da
uno
Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico
europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia,
puo'
richiedere, la conversione della patente posseduta in patente

di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella

originaria.».

Art. 17

Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di
patenti

di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da
Stati

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e
di

provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei
confronti

di titolari di patente di guida rilasciata da Stati
dell'Unione

europea o dello Spazio economico europeo

1. Dopo l'articolo 136 del Codice della strada sono inseriti
i
seguenti:

«Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e
di
abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea
o

dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida
rilasciate

dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio
economico

europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di
guida

italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da
uno

Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico

europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e
le

norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi
si

applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di
validita',

rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio
economico

europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai
sensi

dell'articolo 118-bis, puo' richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorita' italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, puo' richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali e' abilitato, senza sostenere l'esame di idoneita' di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validita'. La patente convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno

Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine e' fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, puo' ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello

Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo.

Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta

una
violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi
la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
di
guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.

3. Qualora un conducente circoli in violazione del
provvedimento
emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma
2.

Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento
emanato
ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo
116,
commi 15 e 17.».

Art. 18

Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in
materia

di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e
di

possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le
parole:

«o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori»
sono

soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono
sostituite

dalla seguente: «stessa».

2. All'articolo 180, del Codice della strada, sono apportate
le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)
la

carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica
alla

circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo
di

veicolo condotto;»;

b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti

parole: «, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici

e
psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115,
comma
2»;
c) il comma 6 e' abrogato.

Art. 19

Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada
in materia di applicazione della sospensione della patente per
i
neopatentati
1. All'articolo 218-bis, comma 3, del Codice della strada,
le
parole: «di categoria A» sono sostituite dalle seguenti:
«di
categorie A1, A2 o A».

Art. 20

Modifiche all'articolo 219 in materia di revoca della patente
di
guida
1. All'articolo 219, comma 3-bis, del Codice della strada,
il
secondo periodo e' soppresso.

Art. 21

Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o
revoca
del certificato di idoneita' alla guida
1. L'articolo 219-bis del Codice della strada e' sostituito
dal
seguito:

«Art. 219-bis (Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.».

2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.

3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita' posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.

Art. 22

Disposizioni in materia del modello di patente

1. Il modello di patente di guida comunitaria, di cui all'articolo 116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, e' conforme al modello comunitario di cui all'allegato I. La sigla distintiva delle patenti rilasciate dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore blu ed e' circondata da dodici stelle gialle. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere apportate, previo accordo con la Commissione europea, eventuali modifiche al predetto modello, ivi comprese quelle necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.

2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche disposizioni integrative, che saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente le patenti di guida. Lo Stato italiano puo'

introdurre
elementi di sicurezza aggiuntivi.

3. Per le finalita' di cui al comma 2 e previa adozione di specifiche disposizioni da parte della Commissione dell'Unione europea, lo Stato italiano, fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, puo' inserire un supporto di memorizzazione -microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sara' soggetto ad omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacita' dello stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non e' un presupposto per la validita' della patente. Lo smarrimento, l'illeggibilita' o qualunque altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validita' del documento.

4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Art. 23

Disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneita' alla guida, di requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida e di

requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle

prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti

1. Ai fini del conseguimento dell'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti e quella di controllo delle cognizioni si conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sono disciplinati i requisiti per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo una differenziazione della suddetta prova se effettuata su veicoli di categoria L2e o L6e.

2. La prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, e' disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato V.

3. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall'articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai

requisiti minimi previsti dall'allegato III. Sono fatte salve le disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia.

5. La disciplina dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 121, comma 3, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del presente decreto e' conforme a quanto previsto nel paragrafo 3, punto 3.2, dell'allegato IV, ed e' finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al paragrafo 1 dello stesso allegato.

6. La disciplina del corso di qualificazione iniziale di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), e' conforme ai contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato IV. Ai fini della frequenza del corso e' necessario che il dipendente si trovi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, punti 2.1.e 2.2, dello stesso allegato.

7. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede al controllo di qualita' di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV, ed al corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo quanto disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo.

Art. 24

Adeguamento al progresso scientifico

1. Salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo', con proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi posti dagli allegati II e III.

Art. 25

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, in caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore conseguito prima della medesima data, e' rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validita'

del
certificato di idoneita'. Si procede altresì al rilascio di
patente
di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validita' di
un
certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore.

Relativamente
alle patenti di categoria AM, così rilasciate, sono riportati
gli
eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato
di
idoneita' alla guida del ciclomotore, quali risultanti
nell'anagrafe
nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni
di
punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis.

3. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni
del
presente decreto, le norme sanzionatorie relative alla patente
di
categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di
conducenti
titolari di certificato di idoneita' alla guida del
ciclomotore,
conseguito prima della predetta data.

4. Il personale abilitato all'espletamento delle prove di
cui
all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano
la
propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita
anzitutto
alla data di applicazione del presente decreto, sono
soggetti
unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualita'
e
alle misure di formazione continua a carattere periodico.

Art. 26

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di

cui
al presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T.

2. Le disposizioni di cui all'allegato III del Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T,
sono
abrogate a fare data dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza
pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 28

Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a
decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute
negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato
III,
con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE,
D,

DE, KA e KB.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2011

NAPOLITANO

Consiglio	Berlusconi, Presidente del
delle	dei Ministri
affari	Matteoli, Ministro
	infrastrutture e dei trasporti
	Frattoni, Ministro degli
	esteri
	Alfano, Ministro della giustizia
	Maroni, Ministro dell'interno
e	Tremonti, Ministro dell'economia
	delle finanze
	Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

I

(previsto dall'art.

22)

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda e' fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformita' alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da:

- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;

- contraffazione: modificando le proprieta' di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:

- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e

un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;

- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;

- incisione al laser;

- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo:

- inchiostri a variazione cromatica ,
- inchiostro termocromatico,
- ologrammi su misura,
- immagini variabili incise al laser,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto .

3. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;

b) la dicitura «Repubblica Italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;

Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, puo' essere disposto che le suddette diciture

siano altresì stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue.

c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

- 1) cognome del titolare;
- 2) nome/i del titolare;
- 3) data e luogo di nascita del titolare;
- 4)
 - a) data di rilascio della patente;
 - b) data di scadenza della patente;
 - c) designazione dell'autorità che rilascia la patente;
- 5) numero della patente;
- 6) fotografia del titolare;
- 7) firma del titolare;
- 8) indirizzo;
- 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato

a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;

e) la dicitura «modello delle Comunità europee» in lingua italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Parte di provvedimento in formato grafico

- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

- a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato

a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere

diverso da quello delle categorie armonizzate;

10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria:
questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio;

11) la data di scadenza per ciascuna categoria;

12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente:

-

Codici da 01 a 99: : codici comunitari armonizzati

-

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici biauricolari

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato

in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città'/regione

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocità di guida limitata a... km/h

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

- 10. Cambio di velocita' modificato
 - 10.01 Cambio manuale
 - 10.02 Cambio automatico
 - 10.03 Cambio elettronico
 - 10.04 Leva del cambio adattata
 - 10.05 Senza cambio marce secondario
- 15. Frizione modificata
 - 15.01 Pedale della frizione adattato
 - 15.02 Frizione manuale
 - 15.03 Frizione automatica
 - 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20. Dispositivi di frenatura modificati
 - 20.01 Pedale del freno modificato
 - 20.02 Pedale del freno allargato
 - 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col
piede
sinistro
 - 20.04 Pedale del freno ad asola
 - 20.05 Pedale del freno basculante
 - 20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
 - 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
 - 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato
nel
freno di emergenza
 - 20.09 Freno di stazionamento modificato
 - 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
 - 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
 - 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
 - 20.13 Freno a ginocchio
 - 20.14 Freno di servizio a comando elettrico
 - 25. Dispositivi di accelerazione modificati
 - 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
 - 25.02 Acceleratore ad asola
 - 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
 - 25.04 Acceleratore manuale
 - 25.05 Acceleratore a ginocchio
 - 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
 - 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
 - 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
 - 25.09 Pedale dell'acceleratore
con
protezione/pieghevole/sfilabile
 - 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
 - 30.01 Pedali paralleli
 - 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
 - 30.03 Acceleratore e freno a slitta

- 30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi
- 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
- 30.06 Fondo rialzato
- 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
- 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale

del

freno

- 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno

e

dell'acceleratore

- 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
- 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

35. Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato

di accelerazione e frenatura

- 40. Sterzo modificato
- 40.01 Servosterzo standard
- 40.02 Servosterzo rinforzato
- 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
- 40.04 Piantone del volante prolungato
- 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata,

di

diametro ridotto, ecc.)

- 40.06 Volante inclinabile
- 40.07 Volante verticale
- 40.08 Volante orizzontale
- 40.09 Sterzo controllato tramite piede
- 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11 Volante con impugnatura a manovella

40.12 Volante dotato di ortosi della mano

40.13 Con ortosi collegata al tendine

42. Retrovisore/i modificato/i

42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro
o)

destro

42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per

controllare

il traffico

42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco

del

retrovisore

42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43. Sedile conducente modificato

43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla

normale

distanza dal volante e dai pedali

43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza

la

posizione da seduto

43.04 Sedile conducente dotato di braccioli

43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06 Cinture di sicurezza modificate

43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato

in

dettaglio)

44.01 Impianto frenante su una sola leva

44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)

44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente,

da

seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i

piedi

contemporaneamente

45. Solo per motocicli con sidecar

50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio

(codice

identificativo del veicolo)

51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:

70.0123456789.NL)

71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

75. Limitata ai veicoli della categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)

76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)

77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il

trasporto di persone (D1E).

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra

parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della

direttiva 91/439/CEE

90.01: a sinistra

90.02: a destra

90.03: sinistra

90.04: destra

90.05: mano

90.06: piede

90.07: utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del

conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui

alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012).

96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di

comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

-

Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente per

la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato

la patente.

- Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è

rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le

voci 9, 10 e 11;

-

13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte

dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del

punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili

alla gestione della patente;

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle

pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).

c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

4. Disposizioni particolari

a) La patente di guida reca, su entrambe le facciate, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (art. 22)

Pagina 1 (fronte): PATENTE DI GUIDA; REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 2 (verso): 1. Cognome; 2. Nome; 3. Data e luogo di nascita; 4a. Patente rilasciata il; 4b. Validita' fino al; 4c. Rilasciata da; 5. Patente n....; 6. Fotografia; 7. Firma del titolare; 8. Indirizzo; 9. Categorie; 10. Categoria rilasciata il; 11. Categoria validita' fino al; 12. Restrizioni; 13. Riconoscimento.

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

II

(previsto dall'art. 23, comma

1)

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA

La verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle seguenti

prove di controllo:

- una prova teorica, e quindi
- una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni

indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. Modalita'

La modalita' prescelta deve essere tale da permettere di

verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle

materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una

determinata categoria puo' essere esonerato dal ripetere l'esame

relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha

superato la prova teorica per una categoria diversa.

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di

veicoli

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti

indicati di seguito;

2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:

- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale,

segnalazioni, precedenza e limiti di velocita';

2.1.2. il conducente:

- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto

comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;

- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di

reazione, nonche' cambiamenti nel comportamento al volante indotti da

alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

2.1.3. la strada:

- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di

sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di

strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;

- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada;

in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni

atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di

comportamento;

- guida sicura nelle gallerie stradali;

2.1.4. gli altri utenti della strada:

- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli

altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente

esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con

mobilita'

ridotta;

- rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di

veicolo e relativo campo visivo del conducente;

2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

- formalita' amministrative e documenti necessari per la

circolazione dei veicoli;

- regole generali di comportamento in caso di incidente

(collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente)

ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle

persone trasportate;

2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale;

i

candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti piu'

ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni,

pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti

retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture

di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego

delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente

(corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

3.1.1. impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;

3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento

e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del Consiglio, e successive modificazioni; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni;

4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;

4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;

4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;

4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

4.1.8. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio

carichi

liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di

attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);

4.1.9. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone

trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di

bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica

deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al

servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni

eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).

4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere

generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie

C, CE, D e DE:

4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a

combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di

raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di

alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di

accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e

manutenzione dei pneumatici;

4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti,

funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e

manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;

4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento,

componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria

(solo categorie CE, DE);

4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;

4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e

effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

4.2.8. responsabilita' del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE).

B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni

5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo si intende un veicolo nel quale non e' presente il pedale della frizione (o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1).

5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.

Categoria AM:

ciclomotori a due ruote (categoria L1e) , ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocita' manuale.

Categoria A1:

Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm³ e in grado di raggiungere una velocita' di almeno 90

km/h

Categoria A2:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm³ e una potenza di almeno 25 kW.

Categoria A:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm³ e una potenza di almeno 40 kW

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h.

Categoria BE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria B1:

un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocita' di almeno 60 km/h.

Categoria C:

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno

8

rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria CE:

un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria C1:

un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico

deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.

Categoria C1E:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D:

un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.

Categoria DE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno

2

m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D1:

Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.

Categoria D1E:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data del 17 luglio 2008, possono continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. (direttiva 2008/65/CE)

Le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono cogenti a far data dal 19 gennaio 2013.

6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

6.1.1. indossare correttamente il casco ed
ulteriore

abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;

6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione
di

pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se
presente),

catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di
direzione

e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini
della
sicurezza stradale:

6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo
dal

cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del
veicolo;

6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita' ridotta,
fra

cui uno slalom; cio' deve permettere di verificare
l'utilizzo

combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione
dello

sguardo e la posizione sul motociclo, nonche' la posizione dei
piedi

sui poggiapiedi.

6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocita'
piu'

elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocita'
di

almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una
velocita'

minima di 50 km/h; cio' deve permettere di verificare la
posizione

sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la
tecnica

di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate
di

prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocita' minima di
50

km/h; cio' deve permettere di verificare il modo in cui
vengono

impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione
dello

sguardo e la posizione sul motociclo.

6.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

6.3.3. guida in curva;

6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;

attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE

7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad

una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture

di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

7.1.3. controllo della chiusura delle porte;

7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura

di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci

e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);

7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza e' facoltativa.

7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice;
all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);

7.3.2. marcia indietro in curva;

7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

7.4.3. guida in curva;

7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;
cambiamento di corsia;

7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;

attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere

dal
veicolo.

8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie
C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini
della
sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi
ad
una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di
guida;

8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle
cinture
di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici,
sterzo,
freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi
di
segnalazione acustica;

8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo;
controllo
delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi,
parabrezza,
finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido
di
raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego
della
strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di
cui

al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;

8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del
serbatoio
dell'aria compressa e delle sospensioni;

8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico:
struttura
di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento
merci,
dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se
del
caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le
categorie
C, CE, C1, C1E);

8.1.7. controllo di frizione e freno, nonche' dei
collegamenti

elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio,

uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri

dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);

8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.2.2. marcia indietro in curva;

8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).

8.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

8.3.3. guida in curva;

8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;

cambiamento di corsia;

8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita

mediante corsia di decelerazione;

8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se

possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);

essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del

caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;

attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento

9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei

paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza

dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare

in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro

durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o

comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumita'

del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,

indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore

abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della

prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di

capacita' e comportamento debba o meno essere portata a termine.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare

correttamente la capacita' dei candidati di guidare in

sicurezza.

L'operato degli esaminatori e' oggetto di controllo e supervisione ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato IV.

9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i piu' esposti), anticipandone le mosse.

9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del candidato in merito agli aspetti seguenti:

9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocita'; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida);

9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate

e
le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);

9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;

9.3.4. precedenza: precedenza agli incroci ed ai raccordi; precedenza in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei

tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).

10. Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11. Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti

di
velocita' fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a
grande
scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i
futuri
conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente
essere
effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo
di
prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacita'
del
candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati,
che
dovranno essere quanto piu' vari possibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in
ogni
momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti
nei
punti da 1 a 9, in modo da poter:

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita',
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da

non
originare situazioni pericolose e da poter reagire
prontamente
trovandovisi invece coinvolto,

- rispettare il codice della strada ed in particolare
le
disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere
il
traffico scorrevole,

- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo,
in
particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni
sulla
sicurezza, e porvi adeguato rimedio,

- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare
il
comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della
vista,
ecc.), rimanendo cosi' nel pieno possesso di tutte le
facolta'

necessarie per garantire la sicurezza della guida,

- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della

strada,
soprattutto dei piu' esposti ed indifesi, dimostrando il
dovuto
rispetto per il prossimo.

Allegato

III

(previsto dall'articolo

23)

REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI
UN

VEICOLO A MOTORE

L'articolo 119 del Codice della strada prevede la
presentazione
di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui
allo
stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per
il
rinnovo di validita' di quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui
e'
emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente,
ai
sensi dell'articolo 128 del Codice della strada.

Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di
idoneita'
fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321,
323,
324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Per
quanto concerne le seguenti patologie:

- vista,
- affezioni cardiovascolari,
- diabete mellito,
- epilessia,
- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,
- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e

consumo

abituale di medicinali,

- turbe psichiche,

si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.

Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono soppresse.

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE.

- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

A. REQUISITI VISIVI

A. 1. Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilita' delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c'e' motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.

A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente puo' essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva

del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilita' all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovra' restare agli atti per almeno cinque anni.

A.3. Gruppo 1

A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.

A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un' idonea sensibilita' al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare la guida solo alla luce diurna.

A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.

A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso.

Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilita' al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.

Nel caso in cui uno o piu' requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validita' limitata

nella
durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non e' consentito guidare per un congruo periodo di tempo, da valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida puo' essere autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

A.4. Gruppo 2

A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una visione binoculare con un'acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio piu' valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata

A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di

30

gradi rispetto all'asse centrale.

A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilita' al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.

A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l'idoneita' alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista puo' consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.

B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

B.1. Gruppo 1

B.1.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

B.1.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

B.1.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al

candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

B.1.4. In generale, la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio e' subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

B.2. Gruppo 2

B.2.5. L'autorita' medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

C. DIABETE MELLITO

Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui e' necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione e' riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e glinidi.

C.1. Gruppo 1

C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo

della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito e' effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.

C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneita' e' demandato alla Commissione medica locale.

In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente puo' essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'eta'.

C.1.3. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in

monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validita' della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'.

C.2. Gruppo 2

C.2.1. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito e' effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.)

operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni:

a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;

b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;

c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;

d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;

e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.

In questi casi, la patente di guida puo' essere rilasciata o

confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all'eta'.

C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'.

C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.

C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validita' della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del Codice della strada .

D. EPILESSIA

D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con

particolare

attenzione da parte della Commissione medica locale.

Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o piu' crisi

epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una

dall'altra.

Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata

da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.

D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o

perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. E' richiesto il

parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente,

(ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e

integrazioni.) che deve specificare il periodo di interdizione alla

guida.

D.3. E' estremamente importante identificare la sindrome

epilettica specifica per valutare correttamente il livello di

sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il

rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu' adeguata.

La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o

in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e

successive modifiche e integrazioni.).

D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su

certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o

disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da

almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono piu'

soggette a restrizioni o limitazioni.

D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino

tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a

controlli

periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira' la

durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione

emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente.

Per

i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento

non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.

D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare agli atti

della Commissione medica locale per almeno dieci anni .

D.7. Gruppo 1

D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del

gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della

Commissione medica locale finche' l'interessato non abbia trascorso

un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di

terapia.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una

patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai

fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validita'

della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei

soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che

per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale,

assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale

condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di

invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc) .

D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una

crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante

identificabile, con scarsa probabilita' che si ripeta al

volante,
puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base
individuale,
subordinatamente a un parere neurologico (se del caso,
l'idoneita'
deve essere certificata tenendo conto degli altri
requisiti
psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento,
ad
esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita').

D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il
candidato
che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo'
essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza
crisi,
a condizione che sia stata effettuata una valutazione
medica
specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovra'
essere
protratto finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo
di
cinque anni senza crisi epilettiche.

D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza
deve
essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato puo'
essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato
e
certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno
senza
ulteriori crisi.

D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o
il
conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno
puo'
essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il
manifestarsi
delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore
al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso
di
attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un
anno
senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente

di guida (cfr. "Epilessia").

D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacita' di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacita' funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").

D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente puo' essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico e' stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di un anno senza ulteriori crisi.

D.8. Gruppo 2

D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per

tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).

D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilita' di ripetizione durante la guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi , subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto e' opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcool o ad altri fattori di morbilita').

D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata.

D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se

del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita').

D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'eta' pediatrica. In questi casi la Commissione dovra' stabilire una validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni.

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione medica locale dovra' attentamente valutare tale rischio, stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.

E. ALCOOL

Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita' del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

E.1. Gruppo 1

La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al

candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale.

E.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severita' i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a due anni.

F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI

F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.

La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.

F.2.1. Gruppo 1

La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantita' assunta sia tale da avere influenza sull'abilita' alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore e' demandata alla Commissione medica locale.

F.2.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severita' i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore

a
due anni.

G. TURBE PSICHICHE

G.1. Gruppo 1

La patente di guida non e' ne' rilasciata ne' rinnovata
al
candidato o conducente:

- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite
in
seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;

- colpito da ritardo mentale grave;

- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o
da

turbe gravi della capacita' di giudizio, di comportamento e
di

adattamento connessi con la personalita' salvo nel caso in cui
la

domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato
ed

eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare

salvo i casi che la commissione medica locale puo' valutare
in

modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza

specialistica

presso strutture pubbliche.

G.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta
con

estrema severita' i rischi o pericoli addizionali connessi con
la

guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

La

validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore
a

due anni.

Allegato

IV

(previsto dall'art.

23)

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

1. Competenze richieste all'esaminatore di guida

1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacita' e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.

1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame e' sostenuto.

1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

- teoria del comportamento al volante;
- guida previdente e prevenzione degli incidenti;
- programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;
- requisiti dell'esame di guida;
- pertinente legislazione relativa alla circolazione

stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;

- teoria e tecniche di valutazione;
- guida prudente.

1.4. Capacita' di valutazione:

- capacita' di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:

- il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;

- l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;

- il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;

- l'uniformita' e la coerenza della valutazione;

- assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

- prevedere, individuare i problemi potenziali e

sviluppare

strategie per affrontarli;

- fornire un feedback tempestivo e costruttivo.

1.5. Capacita' personali di guida:

- La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.

1.6. Qualita' del servizio:

- stabilire e comunicare cio' che il candidato puo' aspettarsi durante l'esame;

- comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati;

- fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;
- trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.

1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:

- conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;

- sicurezza di carico;

- conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocita', attrito, dinamica, energia.

1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

2. Condizioni generali

2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria AM,

A1,

A2, A, B1e B:

a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;

b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta';

c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto

3

del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita' e la formazione continua;

d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee;

e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.

2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

a) deve essere titolare di una patente della categoria corrispondente a quella per la quale svolge l'attivita' di esaminatore;

b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita' e la formazione continua;

c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni;

a tale durata si puo' derogare a condizione che l'esaminatore;

- dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata;

d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE;

e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o istruttore di guida in una scuola guida.

3. Qualifica iniziale

3.1. Formazione iniziale

3.1.1 Prima che una persona possa fungere da esaminatore

nelle
prove di guida, essa deve frequentare un corso di
formazione
iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati con
decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo
121, comma 5-bis, del Codice della strada, come introdotto
dal
presente decreto legislativo, in modo da possedere le competenze
di
cui al punto 1.

3.2. Esami

3.2.1. Al termine della formazione iniziale, il candidato
al
conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove di
guida
deve superare un esame finale, i cui contenuti e procedure
sono
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei
trasporti di cui di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del
Codice
della strada, come introdotto dal presente decreto
legislativo.

L'esame e' inteso intese a valutare, in un modo
pedagogicamente
adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1,
in
particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere
sia
una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso,
si
puo' fare ricorso ad una valutazione informatizzata.

4. Garanzia di qualita' e formazione continua

4.1. Garanzia di qualita'

4.1.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i
sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia
di
qualita' per assicurare il mantenimento del livello degli
esaminatori
di guida.

4.1.2. Il sistema di garanzia di qualita' comprende
la
supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento

e
riaccreditatione, il loro sviluppo professionale continuo, nonché
la
valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da
essi
effettuati, anche sotto il profilo di una valutazione corretta
e
coerente.

4.1.3. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i
sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore
sia
oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto
sistema
di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a
che
ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque
anni,
durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo
complessivo
di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione
di
vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte
misure
correttive.

4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia di
ispezioni
con riguardo agli esami per una categoria implica il
soddisfacimento
di tale requisito per le altre categorie.

4.2. Formazione continua

4.2.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i
sistemi informativi e statistici provvede a che, al fine
del
mantenimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività
di
esaminatore di guida, gli stessi seguano una formazione
continua
minima a carattere periodico di quattro giorni in un
periodo
complessivo di due anni, al fine di:

- mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità
per
effettuare esami;
- sviluppare nuove competenze divenute essenziali per

l'esercizio
della loro professione;
- garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare
gli
esami in modo equo ed uniforme;
nonche' una formazione continua minima di almeno cinque
giorni
complessivi per periodo di cinque anni al fine di sviluppare
e
mantenere le necessarie capacita' pratiche di guida.

4.2.2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i
sistemi informativi e statistici adotta le misure appropriate
per
garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica
agli
esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente
secondo
il sistema di garanzia di qualita' esistente.

4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di
sessioni
di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale
o
per via elettronica, e puo' essere impartita individualmente o
in
gruppo. Essa puo' comprendere qualsiasi revisione dei
parametri
ritenuta opportuna.

4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per
un
periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova
valutazione
prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida. La
nuova
valutazione puo' essere eseguita nel quadro del requisito di cui
al
punto 4.2.1.

Allegato

V

(previsto dall'art.

23)

REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO DI
CUI
ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA F), TERZO PERIODO, DEL
CODICE
DELLA STRADA

Per la guida di una combinazione di veicoli - composta da un autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg, ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg - tale che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico.

Tale prova puo' essere contestuale alla prova di capacita' e comportamento per il conseguimento di patente di guida di categoria B, assorbendone i contenuti, ovvero puo' essere sostenuta successivamente da chi sia gia' titolare di patente di guida di categoria B.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 2, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti della prova di capacita' e di comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio.

La prova pratica si svolge su strade pubbliche.

La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.

VI

(previsto dall'art.

23)

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA

GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente di categoria A1 o A2, e' in ogni caso idonea al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A2 o A. Pertanto, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che intende conseguire una patente di categoria A2 o A, sostiene esclusivamente la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 3, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 o A2 alle categorie A2 o A, assicurando la verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui al punto 6 dell'allegato II del presente decreto.

La prova pratica si svolge su strade pubbliche e su motocicli adeguati alla categoria di patente di guida richiesta, secondo le prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2.

La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.

VII

(previsto dall'art.

25)

Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto

Parte di provvedimento in formato grafico

Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato in tabella.

03.05.2011

Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato

12:46:52